

# DECISIONI

## DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2016/2000 DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2016

che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria.
- (2) Due entità dovrebbero essere depennate dall'elenco delle entità soggette a misure restrittive di cui all'allegato I, sezione B, della decisione 2013/255/PESC.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2013/255/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

L'allegato I della decisione 2013/255/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

### *Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2016

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

I. KORČOK

---

<sup>(1)</sup> GUL 147 dell'1.6.2013, pag. 14.

## ALLEGATO

I. Sono cancellate dall'elenco riportato nell'allegato I, sezione B, della decisione 2013/255/PESC le entità seguenti e le relative voci:

55. Tri-Ocean Trading

55 bis. Tri-Ocean Energy

---